

SEMINARIO

**Gli effetti delle recenti innovazioni normative
in edilizia**

LA SICUREZZA NEL CANTIERE

Relatore Arch. Vito Carriero

**Dirigente Servizi Tecnici, Sicurezza e
Patrimonio Immobiliare**

Aula Magna – Facoltà di Architettura

Firenze, 30 Marzo 2007



Il Datore di Lavoro e il Committente nell'ambito pubblico: un confronto

Doveri di Sicurezza del Datore di Lavoro secondo il DPR 547/55 e il DPR 303/56

“... chiunque dirige l’attività altrui, è da considerarsi equiparato al Datore di Lavoro. A lui si chiederà di provvedere ai doveri di Sicurezza. Il Datore di Lavoro è certamente il soggetto principale, perché gli articoli 4 coincidenti del DPR 547/55 e del DPR 303/56, lo pongono all’apice della graduatoria di coloro che sono tenuti all’obbligo di sicurezza ...”

Riferimenti relativi alla slide 1

DPR 547 Art. 4 Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano, dirigono o sovrintendono alle attività indicate all'art. 1, **devono**, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:

- a) attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto;**
- b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione** mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione, con altri mezzi;
- c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.**

DPR 303 Art. 4 Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che esercitano, dirigono o sovrintendono alle attività indicate all'art. 1, **devono**, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:

- a) attuare le misure di igiene previste nel presente decreto;**
- b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti;**
- c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione;**
- d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.**

1 a



Individuazione del Datore di Lavoro nelle P.A. (di cui al D.Lgs. 29/93) secondo il D.Lgs. 626/94 e 242/96 e s.m.i.

Art. 2, comma 1, lettera b):

*“... Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per Datore di Lavoro si intende il **Dirigente al quale spettano i poteri di gestione**, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale; ... ”*

NOTA: vedi D.Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche



Riferimenti relativi alla slide 2

D.Lgs. 29/93, art. 1, comma 2

Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

2 a

Indelegabilità di alcuni compiti del Datore di Lavoro secondo il D.Lgs. 626/94 e s.m.i.

*“... Con l’entrata in vigore del Decreto 626 la centralità del Datore di Lavoro acquista un significato del tutto nuovo ... perché **la legge sancisce l’indelegabilità di alcuni compiti ad altri soggetti ... ma soprattutto perché conferisce **compiti di regia e programmazione della sicurezza in azienda ...**”***

Riferimenti relativi alla slide 3

Indelegabilità di alcuni compiti - D.Lgs. 626/94 e s.m.i.

Art. 1, comma 4-ter. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, **il datore di lavoro non può delegare quelli previsti dall'art. 4, commi 1, 2, 4, lettera a), e 11 primo periodo.**

Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto)

1. **Il datore di lavoro**, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, **valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori**, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.(*)
2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro **elabora un documento** contenente:
 - a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
 - c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
4. Il datore di lavoro:
 - a) **designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione** interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
 1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, **indica almeno una volta all'anno una riunione** cui partecipano:
 - a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
 - b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
 - c) il medico competente ove previsto;
 - d) il rappresentante per la sicurezza.
 2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
 - a) il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
 - b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
 - c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
 3. **La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio**, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

3 a

Individuazione del Committente per l'appalto di opere pubbliche secondo il D.Lgs. 494/96 e s.m.i.

Art. 2, comma 2, lettere b) e c):

*“... Nel caso di appalto di opera pubblica, il **Committente** è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto; ...” e il “ ... **responsabile dei lavori**: soggetto che può essere incaricato dal Committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è **di fatto il Responsabile Unico del Procedimento** ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ... ” ed art. 7 del DPR 554/99 meglio definito quale “Responsabile del Procedimento per la “realizzazione di lavori pubblici”*

Riferimenti relativi alla slide 4

D.Lgs. 494/96 e s.m.i., Art. 2. Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

...

- b) **committente:** il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
- c) **responsabile dei lavori:** soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche;

DPR 554/99, Art. 7 Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici

- 1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un **responsabile del procedimento**, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio organico, prima della fase di predisposizione del progetto preliminare da inserire nell'elenco annuale di cui all'art. 14, comma 1 della Legge.

Individuazione del Committente per l'appalto di opere pubbliche secondo il D.Lgs. 494/96 e s.m.i.

Art. 3. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori.

- *1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.*
- *2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).*
- *3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:*
 - *a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;*
 - *b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'allegato II.*
- *4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.*

Individuazione del RUP secondo la Legge

(artt. 4,5,6 Legge n.241/90; art. 7 Legge n. 109/94; art. 7 DPR 554/99; art. 10 D.Lgs. 163/06)

Art. 4, comma 1:

“ ... Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria ... ”

Art. 5, comma 1:

“ ... il Dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento ... ”

Doveri di Sicurezza del Datore di Lavoro Committente secondo l'art. 7 del D.Lgs. 626/94 e s.m.i.

“... il Committente, prima del decreto 626/94, non era considerato dalla legge un soggetto interessato dagli obblighi di prevenzione ...” “... **Con l'art. 7 della 626/94 il Committente diventa il soggetto su cui gravano obblighi di impulso, di coordinamento e di cooperazione**, sia pure limitatamente agli appalti interni. **Con il decreto 494/96 il Committente assume compiti di strategia della prevenzione del cantiere ... svolge un ruolo centrale nella strategia della sicurezza in cantiere ...**”

7

Riferimenti relativi alla slide 7

D.Lgs. 626/94

Art.7. Contratto di appalto o contratto d'opera

1. **Il datore di lavoro**, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

- a) **verifica**, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, **l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera**;
- b) **fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici** esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e **sulle misure di prevenzione e di emergenza** adottate in relazione alla propria attività. (1)

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 **i datori di lavoro**:

- a) **cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione** dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) **coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi** cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. **Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento** di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. (2)

3-bis. **L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro infortuni sul lavoro.** (3) (1) Comma così sostituito dal comma 910 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

(2) Comma così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

(3) Comma aggiunto dal comma 910 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro secondo la Legge 248/06

Art. 36-bis, comma 1:

“... al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell’edilizia, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori ... il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ... può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell’ambito dei cantieri edili qualora riscontri l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria ... ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale ... ”

DAL 1° OTTOBRE 2006 NEI CANTIERI EDILI E' OBBLIGATORIO IL TESSERINO

(Legge n.248/2006, art. 36-bis, comma 3)

- Con la conversione in legge del Decreto Bersani n.223 del 4 luglio 2006 è entrato definitivamente in vigore dal **1° ottobre 2006** l'obbligo per i titolari di azienda (lavorazioni edili, installazione di impianti, eccetera) di dotare ogni lavoratore occupato in cantiere di un apposito tesserino di riconoscimento, tesserino di cui dovranno essere muniti anche gli stessi lavoratori autonomi. Il decreto contiene una serie di misure pensate per contrastare il lavoro nero e promuovere la sicurezza del lavoro nei cantieri edili.
Ogni lavoratore presente in cantiere dovrà quindi esporre il tesserino corredato dei dati indicanti le generalità personali e del datore di lavoro.
In caso di inadempimento all'obbligo sono previste per il datore di lavoro sanzioni pecuniarie da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore privo di tessera e da 50 a 300 euro per i lavoratori che non lo espongono.
Tra le altre novità nel decreto, l'introduzione dell'obbligo, per i datori di lavoro del settore edile, di comunicare preventivamente l'instaurazione di rapporti di lavoro. Inoltre l'agevolazione contributiva dell'11,50% è subordinata al possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva (Durc) da parte di Inps, Inail e Casse Edili. Cosa importante è, poi, che le sanzioni previste per l'utilizzo di lavoro irregolare vanno ora dai 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore, maggiorate di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo.